

**COMUNE DI STINTINO**  
PROVINCIA DI SASSARI



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE**  
**DEI SERVIZI SOCIALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

## INDICE

### **PARTE I: PRINCIPI GENERALI**

#### TITOLO I - OGGETTO E FINE

art. 1 - Principi e finalità	pag.	2
art. 2 - Destinatari dei servizi		"
art. 3 - Programmazione e partecipazione		"

### **PARTE II: ASSISTENZA SOCIALE ECONOMICA**

#### TITOLO II - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E PROVVIDENZE ECONOMICHE

art. 4 - Criteri generali per l'assistenza economica	pag.	3
art. 5 - Entità delle prestazioni		"
art. 6 - Condizioni per accedere alle prestazioni economiche		"
art. 7 - Tipologia degli interventi di assistenza economica	pag.	4
art. 8 - Interventi diversi		"
art. 9 - Onerosità e gratuità dei servizi		"

### **PARTE III: SERVIZI PER ANZIANI**

#### TITOLO III - ASSISTENZA DOMICILIARE

art. 10 - Attività in favore degli anziani	pag.	5
art. 11 - Assistenza domiciliare		"
art. 12 - Destinatari del servizio		"
art. 13 - Prestazioni		"
art. 14 - Requisiti e modalità di ammissione	pag.	6
art. 15 - Compartecipazione dell'utente ai costi del servizio		"
art. 16 - Cessazione, riduzione o sospensione delle attività di assistenza domiciliare		"
art. 17 - Sostituzione e supplenze del personale		"
art. 18 - Rapporto fra gli operatori e gli utenti del servizio		"
art. 19 - Collaborazione con altri servizi	pag.	7
art. 20 - Disposizioni particolari		"

#### TITOLO IV - INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO

art. 21 - Oggetto	pag.	7
art. 22 - Beneficiari ed esclusioni		"
art. 23 - Contribuzione da parte dell'utenza		"
art. 24 - Familiari tenuti al mantenimento	pag.	8
art. 25 - Previsione quota di contribuzione		"

#### TITOLO V - ATTIVITA' RICREATIVE E SOCIALIZZANTI

art. 26 - Soggiorni vacanza per anziani	pag.	8
art. 27 - Modalità, criteri di ammissione e quote di partecipazione		"

### **PARTE IV: MINORI, ADOLESCENTI E GIOVANI**

#### TITOLO VI - ATTIVITA' E SERVIZI PER MINORI, ADOLESCENTI E GIOVANI

art. 28 - Oggetto, finalità e destinatari	pag.	9
art. 29 - Collaborazioni con altri servizi		"
art. 30 - Interventi diversi		"

### **PARTE V: DISPOSIZIONI FINALI**

art. 31 - Norme finali	pag.	9
------------------------	------	---

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	pag.	10
--------------------------	------	----

**PARTE I**  
**PRINCIPI GENERALI**

**TITOLO I- OGGETTO E FINE**

**ART. 1**  
**PRINCIPI E FINALITA'**

Il Comune di Stintino in attuazione delle norme costituzionali e nell'ambito dell'istituzione di un moderno sistema di sicurezza sociale, al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto a tutti al pieno sviluppo della personalità e al soddisfacimento delle esigenze essenziali, rimuovendo le cause di ordine economico e sociale che impediscono il raggiungimento di un livello di vita dignitoso, organizza - nel proprio territorio - le attività ed i servizi socio-assistenziali idonei allo scopo.

La programmazione e la gestione di tali attività e servizi perseguono le seguenti finalità:

- prevenire e concorrere a rimuovere le cause d'ordine economico, sociale, e psicologico che possono provocare situazioni di bisogno e di emarginazione nella vita sociale e produttiva;
- promuovere e sostenere tutte le iniziative destinate alla tutela ed all'integrazione nella comunità d'appartenenza dei soggetti non autosufficienti, limitando l'istituzionalizzazione ai soli casi di assoluta impossibilità a provvedere altrimenti;
- assicurare e incentivare servizi ed interventi che garantiscano ai cittadini il mantenimento, l'inserimento od il reinserimento nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa;
- favorire - in accordo con gli organismi competenti - l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari, educativi, culturali e scolastici, nonché di tutti gli altri servizi che operano nel territorio, al fine di assicurare una risposta organica e complessiva ai bisogni della popolazione;
- promuovere e assicurare un ordinato sviluppo sociale, stimolando e sostenendo le iniziative favorevoli che nascono all'interno delle stesse comunità territoriali.

**ART. 2**  
**DESTINATARI DEI SERVIZI**

I servizi, le prestazioni e gli interventi socio-assistenziali sono destinati a tutti i cittadini residenti nel Comune di Stintino, nei limiti e secondo le norme statali e regionali vigenti, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso.

Hanno, altresì, diritto ad usufruire degli interventi socio-assistenziali gli stranieri, gli apolidi residenti e, in particolari situazioni di bisogno, le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio cittadino, nel rispetto delle norme regionali, statali e internazionali vigenti.

**ART. 3**  
**PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE**

Il Comune di Stintino, in fase di programmazione dei servizi, garantisce, anche attraverso processi di formale consultazione, l'effettiva partecipazione dei soggetti non istituzionali che svolgono la loro attività nel settore socio-assistenziale e quando esistono, delle associazioni degli utenti, con o senza personalità giuridica.

La programmazione complessiva dei servizi deve essere realizzata mediante la loro integrazione nel territorio.

## **PARTE II**

### **ASSISTENZA SOCIALE ECONOMICA**

#### **TITOLO II - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E PROVVIDENZE ECONOMICHE**

##### **ART. 4**

###### **CRITERI GENERALI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA**

Gli interventi socio-assistenziali di natura economica sono diretti ai singoli cittadini e ai nuclei familiari in condizioni economiche tali da non consentire il soddisfacimento dei bisogni primari al fine di promuovere l'autonomia.

Il ricorso alle prestazioni di carattere economico deve essere limitato esclusivamente alle ipotesi in cui non sia possibile l'utilizzazione delle altre tipologie di intervento socio-assistenziale previste dalla legge.

L'assistenza economica può essere integrata con misure socio-assistenziali di diversa tipologia al fine di evitare l'instaurarsi o il permanere di situazioni di dipendenza dell'assistito dall'intervento pubblico.

Le prestazioni economiche sono disposte anche con funzioni di integrazione del reddito e devono essere erogate con tempestività e celerità.

Gli interventi possono essere eccezionali e straordinari, o di carattere continuativo, sempre limitatamente al permanere della situazione di bisogno.

##### **ART. 5**

###### **ENTITA' DELLE PRESTAZIONI**

L'intervento di natura economica è erogato secondo il criterio del minimo vitale, previo parere tecnico dell'Ufficio Servizi Sociali.

Per minimo vitale si intende il livello minimo di reddito ritenuto indispensabile al soddisfacimento dei bisogni primari.

L'importo della prestazione economica è commisurato all'entità del reddito e al disagio derivante all'assistito da gravi patologie di carattere fisico e/o psichico.

La quota al minimo vitale del nucleo familiare di diverse dimensioni è calcolata secondo gli importi stabiliti annualmente dalle normative regionali in materia.

Il Comune eroga le prestazioni economiche tenuto conto delle complessive proprie disponibilità finanziarie, dei livelli medi locali di consumo, dei parametri eventualmente già adottati, dell'opportunità - accertata in relazione alle condizioni psico-fisiche del destinatario - di ricorrere ad altri tipi di intervento socio-assistenziale e previo parere tecnico dell'Ufficio Servizi-Sociali.

In presenza di eventi impreveduti ed eccezionali e tali da richiedere un intervento straordinario ed eccezionale, la Giunta Municipale, sulla base di apposita relazione dell'Ufficio Servizi Sociali, potrà disporre l'erogazione di un contributo straordinario finalizzato al superamento dell'evento impreveduto ed eccezionale da parte del richiedente e/o del nucleo familiare.

##### **ART. 6**

###### **CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI ECONOMICHE**

L'erogazione dell'assistenza economica è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- il destinatario non abbia parenti o affini tenuti agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile, o siano questi, per accertati motivi, in condizioni di non potervi provvedere;
- il destinatario sia in stato di grave disagio economico, abbia un reddito inferiore al minimo vitale e non sia proprietario di beni immobili, fatta eccezione per la casa di abitazione, purché la stessa non rientri nelle categorie A/1, A/8, A/9.

L'assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dal Comune.

**ART. 7**

**TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA**

L'intervento a carattere continuativo di cui all'art. 34, comma secondo, della L.R. n. 4/1988, consiste nella concessione di un contributo mensile pari alla differenza fra la quota base del minimo vitale e le risorse di cui dispone il richiedente, tenuto conto delle altre condizioni già descritte nel precedente art. 6.

In relazione alla diversa tipologia e gravità delle circostanze che hanno determinato l'insorgere dello stato di bisogno, il contributo può essere erogato per un periodo compreso fra i tre mesi ed i sei mesi.

Il provvedimento di concessione può essere rinnovato, previo accertamento della permanenza dello stato di bisogno.

L'intervento a carattere straordinario di cui al citato art. 34, comma primo, consiste nella concessione di un contributo erogato in una unica soluzione finalizzato a superare situazioni di bisogno eccezionali ed imprevedibili.

Quando lo stato di bisogno sia dovuto a ritardi nella corresponsione all'interessato di assegni previdenziali ed assistenziali o nell'introito di altre entrate cui questi abbia diritto, il comune ha la facoltà di erogare, a titolo di anticipazione, una corrispondente somma di denaro.

Il soggetto assistito è tenuto alla restituzione di quanto percepito a titolo di anticipazione dal momento in cui ha la materiale disponibilità delle somme a lui spettanti.

Accertata la sussistenza dello stato di bisogno, il Comune deve procedere alla erogazione degli interventi nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre trenta giorni dalla data dell'accertamento.

**ART. 8**

**INTERVENTI DIVERSI**

Per le seguenti categorie di cittadini:

- Orfani;
- Mutilati e Invalidi del lavoro;
- Emigrati;
- Nefropatici;
- Talassemici;
- Infermi di mente e minorati psichici;
- Detenuti;
- Ragazze madri;
- Ciechi e sordomuti;
- Portatori di handicap per abolizione barriere architettoniche e adattamento mezzi di locomozione;

l'Amministrazione Comunale eroga contributi economici a carattere continuativo e non, nel rispetto delle specifiche normative vigenti in materia regionale e nazionale.

**ART. 9**

**ONEROSITA' E GRATUITA' DEI SERVIZI**

Ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 4/88, gli interventi e i servizi socio-assistenziali attuati dal Comune, si articolano in:

- servizi con accesso gratuito all'intera popolazione;
- servizi per i quali l'utente partecipa al costo in proporzione alle risorse economiche di cui dispone.

La contribuzione obbligatoria è di norma esclusa per i soggetti titolari di un reddito inferiore al minimo vitale.

**PARTE III**  
**SERVIZI PER ANZIANI**

**TITOLO III - ASSISTENZA DOMICILIARE**

**ART. 10**  
**ATTIVITA' IN FAVORE DEGLI ANZIANI**

Il Comune di Stintino garantisce un servizio di assistenza per gli anziani.

Con tale servizio il Comune si propone di:

- a) assicurare all'utente, sulla base di una diagnosi sociale, una serie di prestazioni che gli consentono, restando possibilmente nel proprio domicilio, un'assistenza sicura e libera;
- b) favorire, per quanto possibile, la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente evitando modifiche alla sua normale vita di relazione;
- d) rompere l'isolamento sociale e sostenere psicologicamente gli anziani stimolando la loro partecipazione ad attività e problemi di comune interesse;
- e) realizzare una completa personalizzazione degli interventi.

Il ricovero in istituto è ammesso solo in comprovati casi di mancanza di soluzioni alternative di integrazione nella famiglia e nella comunità.

**ART. 11**  
**ASSISTENZA DOMICILIARE**

Il servizio di assistenza domiciliare agli anziani è teso a garantire agli utenti situazioni ambientali che gli permettono di vivere normalmente nella propria realtà.

E' rivolto alle persone con autosufficienza precaria o limitata per cause di ordine fisico, economico, sociale, ecc.

Ha come obiettivo quello di limitare l'emarginazione favorendo il mantenimento a livello comunitario, dei ruoli sociali significativi.

**ART. 12**  
**DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Il servizio è rivolto agli anziani residenti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (con la possibilità di eccezioni, considerato che l'età cronologica, non sempre, corrisponde all'invecchiamento biologico), e che si trovino in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, privilegiando gli anziani "soggetti a rischio", ossia in stato di isolamento, solitudine, auto-esclusione, indigenza, che necessitano di prestazioni specifiche a valenza assistenziale e riabilitativa.

**ART. 13**  
**PRESTAZIONI**

Il personale adibito alle attività di assistenza domiciliare esplica gli interventi di aiuto domiciliare relativi ai bisogni dell'utente, comprendenti tutte le prestazioni o modalità operative elencate in apposito mansionario all'uopo predisposto.

Gli interventi di cui sopra sono erogati dall'Amministrazione Comunale per mezzo di convenzione stipulata con una Cooperativa o Società a seguito di asta pubblica.

#### **ART. 14**

##### **REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE**

Costituiscono requisiti per l'ammissione al servizio di assistenza sociale domiciliare:

- residenza nel territorio comunale;
- assenza o carenze familiari determinanti stati di solitudine, abbandono o isolamento;
- stato di malattia o invalidità che pregiudichi l'autonomia o l'autosufficienza della persona;
- stati particolari di bisogno o di necessità da valutare caso per caso.

L'ammissione e la presa in carico al servizio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta formulata direttamente dalle persone interessate o da familiari.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata al Servizio Sociale comunale corredata da apposita autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare e la residenza nel territorio comunale, e da eventuali documentazioni e/o certificazioni sanitarie, ove se ne ravvisi la necessità, e dalla documentazione attestante la situazione economica personale e/o familiare.

Il Responsabile del servizio sociale o il personale da lui incaricato procede alla visita domiciliare, con eventuale presenza di un addetto all'assistenza di base, per la verifica dei bisogni e la definizione delle modalità di intervento.

L'erogazione delle prestazioni dovrà comunque essere concordata con l'utente cui viene consegnata copia del mansionario dell'assistente domiciliare.

#### **ART. 15**

##### **COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENTE AI COSTI DEL SERVIZIO**

Con il Piano Sociale Comunale approvato dal Consiglio Comunale vengono definiti i criteri e le modalità di compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti fruitori del servizio di assistenza domiciliare.

#### **ART. 16**

##### **CESSAZIONE, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

Le attività di assistenza domiciliare cessano in caso di:

- richiesta dell'utente;
- decesso dello stesso;
- ricovero definitivo presso strutture di ospitalità;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione.

Le attività di assistenza domiciliare possono essere sospese in caso di:

- assenza temporanea dell'utente dal territorio;
- ricovero provvisorio dell'utente in strutture residenziali o ospedaliere.

Le attività di assistenza domiciliare possono altresì subire variazioni o riduzioni in caso di particolari esigenze del servizio sociale comunale, pur garantendo il mantenimento delle prestazioni essenziali.

#### **ART. 17**

##### **SOSTITUZIONE E SUPPLENZE DEL PERSONALE**

Nei casi di malattia, di ferie o di impedimenti del personale incaricato, verranno poste in essere le opportune procedure e modalità operative volte a garantire la continuità del servizio.

#### **ART. 18**

##### **RAPPORTO FRA GLI OPERATORI E GLI UTENTI DEL SERVIZIO**

L'utente è tenuto a convalidare, con la propria firma le presenze rese di volta in volta dall'operatore, assumendosi così la responsabilità delle prestazioni dallo stesso effettuate.

Eventuali reclami devono essere presentati al Responsabile del Servizio Sociale comunale.

**ART. 19**

**COLLABORAZIONE CON ALTRI SERVIZI**

Il servizio di assistenza domiciliare comunale collabora, nell'ambito di una concezione globale ed integrata degli interventi con i Servizi dell'Azienda USL, con i servizi e gli organismi di altri Enti presenti sul territorio, ivi comprese le associazioni o forme organizzate di volontariato.

**ART. 20**

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

Il servizio di assistenza domiciliare può essere prestato anche a favore di cittadini portatori di handicap fisico o psichico grave.

**TITOLO IV - INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO**

**ART. 21**

**OGGETTO**

I cittadini ospitati, o in attesa del ricovero in casa protetta, che per difficoltà economiche, anche momentanee, non sono in grado di sostenere, interamente o parzialmente, le spese della retta di ricovero, possono presentare richiesta di contributo al Comune di Stintino.

**ART. 22**

**BENEFICIARI ED ESCLUSIONI**

Di norma non sono ammessi a beneficiare del contributo economico del Comune i cittadini proprietari di beni immobili, ivi compresa l'abitazione di residenza.

Nel caso di donazione degli immobili, prima del ricovero in struttura, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 438 del Codice Civile.

Può comunque essere erogato un contributo economico, ad integrazione delle rette di ricovero, in presenza di situazioni di urgenza e/o di abbandono del cittadino; nel qual caso l'Amministrazione Comunale opererà, nei modi consentiti dalla legge, per rivalersi delle spese sostenute e/o da sostenere, sulle proprietà o altre risorse del ricoverato e nei confronti di eventuali soggetti obbligati per legge (art. 433 e segg. del Codice Civile).

**ART. 23**

**CONTRIBUZIONE DA PARTE DELL'UTENZA**

I cittadini che chiedono al Comune l'integrazione delle rette di ricovero, hanno l'obbligo di provvedere al proprio mantenimento, mediante il versamento dei redditi percepiti, derivanti da pensioni, indennità varie, attività finanziarie ed usufrutti, utilizzando anche depositi bancari e/o postali, introiti risultanti dalla eventuale vendita del patrimonio immobiliare nonché le eventuali somme o beni pervenuti per via ereditaria.

L'anziano è pertanto obbligato a comunicare all'Amministrazione comunale la propria situazione reddituale e patrimoniale e qualunque variazione delle stesse che intervenga durante il periodo di ricovero presentando copia della documentazione comprovante la propria situazione economica o apposita autodichiarazione unitamente alla dichiarazione della struttura circa le modalità di ricovero ed i costi del medesimo.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di attivare tutti i controlli di legge per la verifica della situazione reddituale e patrimoniale dichiarata.

Gli ospiti non autosufficienti, o per conto loro, i familiari, sono tenuti, qualora non ne siano già in godimento, ad avanzare ai competenti uffici richiesta di riconoscimento di Invalidità Civile con assegno di accompagnamento, che verrà versato a titolo di contribuzione fino alla copertura dell'intera retta di ricovero.

**ART. 24**

**FAMILIARI TENUTI AL MANTENIMENTO**

I familiari tenuti alla partecipazione al pagamento della retta per il mantenimento del congiunto ricoverato vengono individuati secondo le modalità previste dall'art. 433 e segg. del Codice Civile.

Ogni singolo obbligato è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza al fine della determinazione, ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/00, della relativa situazione economica (ISEE).

Le soglie ISEE e le relative quote di contribuzione da parte degli obbligati al mantenimento sono definite da apposito atto della Giunta comunale.

I familiari obbligati al mantenimento sono tenuti a sottoscrivere apposito atto d'impegno alla compartecipazione al pagamento della retta di ricovero ed al relativo versamento di quanto dovuto.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di attivare tutti i controlli di legge per la verifica della situazione reddituale e patrimoniale dichiarata.

**ART. 25**

**REVISIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE**

Annualmente gli uffici comunali procedono al riesame della situazione economica dell'anziano al fine di rideterminare la quota a suo carico.

Il contributo a carico dell'anziano verrà aggiornato in caso di aumento della pensione o di concessione di nuove pensioni o indennità; gli eventuali arretrati o eccedenze saranno versati al Comune a titoli di rimborso delle somme pagate.

Gli obbligati al mantenimento sono tenuti a ripresentare annualmente l'attestazione della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) al fine della rideterminazione delle quote di contribuzione.

**TITOLO V - ATTIVITA' RICREATIVE E SOCIALIZZANTI**

**ART. 26**

**SOGGIORNI VACANZA PER ANZIANI**

Le vacanze per gli anziani si pongono come servizio residenziale circoscritto nel tempo, in località climatiche distanti dal luogo di residenza dell'utente (Sardegna, Italia e Europa).

Le finalità del servizio sono:

- a) offrire all'anziano occasioni di svago e di stimolo culturale;
- b) possibilità di stabilire nuovi rapporti sociali e di superare il senso di solitudine della terza età.

**ART. 27**

**MODALITA', CRITERI DI AMMISSIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

Potranno partecipare ai soggiorni vacanza tutti i cittadini residenti nel Comune di Stintino di età non inferiore per gli uomini, 65 anni, per le donne, 60 anni, in condizioni di autosufficienza fisica e psichica.

Si intendono come tali, coloro che, sia pure con ausili tecnici, abbiano sufficiente autonomia di movimento e si trovino in condizioni psico-fisiche che non richiedono continua assistenza né continue cure mediche ed infermieristiche.

Il bando di ammissione ai soggiorni vacanza è reso pubblico a cura dell'Assessorato ai Servizi Sociali in tempo utile rispetto alla data fissata per l'inizio dell'attività.

La Giunta Municipale predispone ogni anno il programma operativo, le modalità ed i criteri per l'ammissione e la quota di partecipazione per i soggiorni vacanza.

**PARTE IV**  
**MINORI, ADOLESCENTI E GIOVANI**

**TITOLO VI - ATTIVITA' E SERVIZI PER MINORI, ADOLESCENTI E GIOVANI**

**ART. 28**  
**OGGETTO, FINALITÀ E DESTINATARI**

Allo scopo di prevenire e rimuovere fenomeni e situazioni di emarginazione di singoli e di gruppi, il Comune di Stintino promuove, nel rispetto degli ambiti di competenza indicati dalla L.R. 4/88, l'istituzione di servizi di aggregazione sociale incentivando, favorendo e realizzando di propria iniziativa interventi di tipo educativo, culturale, ricreativo, sportivo o di tempo libero.

I servizi sono rivolti ai minori, adolescenti e giovani residenti nel Comune di Stintino.

Con il Piano Sociale approvato dal Consiglio Comunale vengono definiti i criteri e le modalità di compartecipazione alle spese da parte dei soggetti fruitori delle varie attività promosse dall'Amministrazione e per le quali è richiesta una quota di compartecipazione.

**ART. 29**  
**COLLABORAZIONI CON ALTRI SERVIZI**

L'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune, nell'organizzazione dei servizi di aggregazione rivolti ai minori, agli adolescenti e ai giovani, collabora con le istituzioni presenti nel territorio.

**ART. 30**  
**INTERVENTI DIVERSI**

Il Comune di Stintino, allorché si verifichi la necessità, attiverà i seguenti interventi:

- affidamento familiare dei minori;
- erogazione di interventi economici a qualsiasi titolo corrisposti;
- sostegno psicologico ed educativo svolto da personale qualificato;
- attività ricreative di tipo culturale, sportivo, ecc;
- assistenza minori sullo scuolabus.

**PARTE V**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 31**  
**NORME FINALI**

Qualora si verificano situazioni imprevedibili o interventi urgenti non disciplinati nel presente regolamento, la Giunta Comunale a seguito di relazione del Responsabile dell'Area Servizi sociali procederà applicando le disposizioni di legge vigenti in materia regionale e nazionale.

Il presente regolamento annulla e sostituisce qualsiasi norma regolamentare preesistente in materia di assistenza sociale.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale 25 gennaio 1988 n° 4 “Riordino delle funzioni socio-assistenziali”.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 febbraio 1989 n° 12.  
Regolamento di attuazione della L.R. 4/1988.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1990 n° 145.  
Regolamento di attuazione della L.R. 4/1988.
- Art. 433 e segg. Codice Civile.
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 109 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59 comma 51 della Legge 27 dicembre 1997 n° 449”.
- Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n° 130 “Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”.